

Ordinanza contingibile e urgente n. 36/PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, che regola l'ingresso di persone nel territorio nazionale, gli spostamenti da e per l'estero,

nonché dispone l'applicazione della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera e) che consente la presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali – con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di n. 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di n. 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, purché venga garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che ai sensi del sopra richiamato articolo 1, comma 6, lettera e) del DPCM 13 ottobre 2020, le regioni e le province autonome in relazione alla situazione epidemiologica dei propri territori, possono stabilire, di intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti, purché nel limite del 15% della capienza della struttura;

Vista la propria Ordinanza n. 30/PC del 30 settembre 2020 che aveva disposto che nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico all'aperto la capienza massima di pubblico ammessa non potesse superare il limite di 1000 spettatori; mentre nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico al chiuso la capienza massima di persone presenti non potesse superare il limite di 1000 unità complessive (spettatori, atleti, addetti, etc);

Viste le proprie Ordinanze 29/PC del 25 settembre 2020 e 32/PC del 9 ottobre 2020 che avevano disposto che nelle manifestazioni sportive di carattere professionistico ed in particolare era consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, nel limite massimo di n. 1000 spettatori per le competizioni sportive che si sarebbero svolte presso lo stadio Dacia Arena di Udine e n. 1000 persone complessive per le competizioni

sportive che si sarebbero svolte presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste e il palasport Allianz Dome di Trieste;

Considerato che il DPCM 13 ottobre 2020 all'articolo 1, comma 6, lettera e) stabilisce che le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalla regioni e dalla province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza;

Ritenuto opportuno, vista l'attuale situazione epidemiologica, ridurre il numero massimo di spettatori per gli eventi sportivi al chiuso prevedendo che lo stesso sia determinato in 800 spettatori, purché nei limiti del 15% della capienza totale della struttura;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è classificata, alla data del 16 ottobre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento, essendo la fascia di rischio: "Classificazione rischio moderata ad alta probabilità di progressione";

Visto che sulla base dei dati forniti in data 15 ottobre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 32 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 11 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;

Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

Visto il parere del Direttore della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e della disabilità del 16 ottobre 2020;

Sentito il Ministro della Salute;

ORDINA

1. A decorrere dal 16 ottobre 2020, per gli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 800 spettatori, purché nei limiti del 15% della capienza totale della struttura, per le manifestazioni sportive al chiuso.

2. La presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva dei posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori; ribadendo che gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 16 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 16 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA